

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 28 settembre 1965, concernente  
la legge sul promovimento della meccanizzazione agraria  
(sussidiamento dell'acquisto di macchine agricole)

(dell'11 febbraio 1966)

In data 15 marzo 1964, per decreto del Consiglio federale, è entrata in vigore la nuova legge federale del 4 ottobre 1963 concernente la possibilità di sussidiare l'acquisto individuale di macchine e attrezzature agricole nelle zone di montagna. Il relativo decreto di applicazione, del 13 marzo 1964, precisa le condizioni e la procedura per il sussidiamento individuale, ed elenca le attrezzature agricole ammesse: da notare che l'elenco è stato esteso anche alle macchine per la fienagione, agli essicatori a ventilazione e agli elevatori.

Contemporaneamente è entrata in vigore la modifica del 13 marzo 1964 degli articoli 16 cpv. 1 e 2 e 17 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sull'agricoltura del 21 dicembre 1963. Principale modifica dell'Ordinanza è l'aumento del sussidio federale fino al 20 % del prezzo effettivo netto di tutte le macchine sussidiate e l'estensione del sussidiamento all'acquisto dei rimorchi a trasmissione, delle piantatrici di patate, delle botti spandicolaticcio a pressione, delle mietitrebbiatrici e delle mungitrici meccaniche (quest'ultime peraltro già al beneficio del sussidio cantonale su tutto il territorio del Cantone).

I cambiamenti intervenuti nella legislazione federale mirante al promovimento dell'agricoltura nelle regioni di montagna rendono indispensabili il riesame e la modifica del decreto legislativo cantonale dell'11 luglio 1958 concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria.

Il messaggio del Consiglio di Stato che ci occupa attende infatti a tale scopo.

E' noto che il mezzo giuridico attualmente in vigore, oltre che disciplinare l'applicazione delle prescrizioni federali in materia, ha permesso al nostro Cantone di promuovere su vasta scala un'azione per la meccanizzazione agraria su tutto il territorio cantonale, anche all'infuori, quindi della zona di montagna, per la quale la legislazione federale è espressamente riservata.

Il Consiglio di Stato propone di sostituire il decreto legislativo surrichiamato con una vera e propria legge che vuolè essere al tempo stesso di adattamento alle nuove norme federali e continuatrice dell'azione particolare del Cantone per il promovimento della meccanizzazione.

Nel messaggio è affermata l'intenzione di estendere il sussidiamento cantonale anche ad altre attrezzature delle aziende del piano, quali motofalciatrici, motocoltivatori, trattori monoasse, sarchiatrici speciali per la lavorazione dei vigneti, ranghinatori, impianti per la lotta contro il gelo, apparecchi per la sterilizzazione dei terricciai, apparecchi per il raffreddamento del latte e macchine spandiletame. Con ciò l'Esecutivo intende evadere favorevolmente anche la mozione del 28 dicembre 1965 degli on. M. Guscetti e G. Staffieri, intesa ad ottenere il sussidiamento cantonale anche per l'acquisto di motofalciatrici, di trattori monoasse e di ranghinatori nelle regioni collinari e del piano.

Prima di addentrarsi nell'esame particolareggiato del progetto di legge, la Commissione ha discusso a lungo sugli svariati modi con cui vengono erogati i sussidi all'agricoltura. E' stata espressa la preoccupazione che determinate sov-

venzioni, disperse in troppi rigagnoli, non giungano al segno di una accettabile razionalizzazione del lavoro nelle aziende e, quindi, dell'auspicato aumento della produttività. La necessità di affrontare globalmente il problema degli incentivi in questo settore è stata affermata da tutti i commissari. Tuttavia è giocoforza riconoscere che, nell'attuale situazione dell'agricoltura ticinese (ci si riferisce specialmente alla carenza di aziende vitali, al frazionamento eccessivo, alla scarsa qualificazione professionale), un'azione ideale non è possibile senza la premessa di un minimo di pianificazione del territorio. Per completa conoscenza delle condizioni e delle difficoltà in cui si trova e si dibatte il settore agricolo ticinese e le prospettive future si rimanda alle considerazioni contenute nel rapporto del luglio 1964 del prof. dott. F. Kneschaurek.

L'avvertenza di queste difficoltà non ha impedito alla Commissione di considerare opportuna e necessaria la continuazione dell'azione cantonale di promovimento della meccanizzazione agraria anche nelle attuali condizioni: l'applicazione delle norme federali, il soddisfacimento delle continue nuove richieste, la sostituzione delle attrezzature già deperite, l'opportunità di sperimentarne delle nuove sono necessità che non possono essere remorate in vista di soluzioni più razionali ma che appaiono molto lontane. Del resto non è dubitabile che l'azione svolta dallo Stato da 10 anni a questa parte abbia dato buoni risultati: la meccanizzazione ha certamente eliminato sistemi tradizionali, sopperito alla mancanza di mano d'opera, alleggerito la fatica del lavoro della terra e salvato in definitiva quanto era possibile nella situazione ormai nota.

Per questo la Commissione è stata unanime nella decisione di entrata in materia sul nuovo progetto di legge, al quale è stata dedicata molta attenzione specialmente su alcuni punti che si andrà via via chiarendo.

## 1. ELENCO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

Il disegno di legge, a differenza dei precedenti decreti, tralascia l'elencazione delle macchine e delle attrezzature il cui acquisto è sussidiabile nelle diverse zone e nelle diverse forme, e rimanda tutto al regolamento di applicazione. La Commissione avrebbe preferito il mantenimento di questa elencazione anche nel progetto in esame, in conformità di quanto è contemplato nella legislazione federale. Tuttavia le ragioni dello stralcio addotte dal Consiglio di Stato sono comprensibili: opportunità di evitare frequenti revisioni a dipendenza di modifiche delle prescrizioni federali e necessità di sperimentare nuove macchine da parte di aziende del piano. A informazione degli onorevoli deputati si decide di inserire l'elenco completo in discorso quale allegato del presente rapporto.

## 2. SUSSIDIAMENTO

### a) *Percentuali del sussidio*

Il sistema di commisurazione dei sussidi è stato opportunamente semplificato, in ciò favoriti da analoga decisione in sede federale.

Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione il sussidio cantonale sarà pari a quello federale, e cioè fino a un massimo del 20%; per le macchine, le attrezzature non sussidiate dalla Confederazione il sussidio cantonale sarà corrisposto nella misura massima del 30%; il sussidio potrà raggiungere il 50% del costo effettivo quando si tratti di sostenere o incrementare particolari branche dell'attività agricola.

Quest'ultima disposizione, espressa alla lett. C) dell'art. 3, era apparsa in un primo tempo troppo generica e suscettibile di troppo larga interpretazione. Le spiegazioni e le informazioni fornite dagli organi del Dipartimento sono poi state ritenute soddisfacenti. Con questo sussidio maggiorato si intende favorire la creazione di squadre regionali di lavoro, promosse da associazioni agricole e anche dallo Stato, per la coltivazione di particolari settori: l'esperimento in atto è riuscito nel Mendrisiotto a cura della Federviti per

la lavorazione di vigneti che altrimenti andrebbero in rovina, incoraggia in questa direzione. Inoltre si vorrebbe sussidiare, nella stessa misura, l'acquisto controllato di macchine sperimentali ad opera di associazioni o di gruppi.

b) *Adeguamento alle disposizioni federali*

Il cpv. 2 dell'articolo 3 del progetto prevede la commisurazione del sussidio per i macchinari e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione secondo le istruzioni della Divisione federale dell'agricoltura, mentre per i sussidi erogati solo dal Cantone dovrebbero valere le norme fissate nel Regolamento di applicazione. A questo proposito la Commissione è dell'avviso di applicare in ambedue i casi criteri, condizioni e modalità uniformi, e ciò per ovviare a qualsiasi possibilità di discriminazioni od abusi. Ciò deve valere in special modo per ciò che riguarda l'ammissione al sussidiamento del tipo di macchina (collaudo presso l'Istituto svizzero per la meccanizzazione e la razionalizzazione del lavoro nell'agricoltura, IMA), la graduazione delle aliquote computabili per il sussidio e il limite delle spese sussidiabili per determinate macchine.

Di conseguenza si propone che il cpv. 2 dell'art. 3 venga modificato come segue :

«<sup>2</sup> Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione il sussidio viene erogato secondo le istruzioni della Divisione federale dell'agricoltura ; per i casi, le macchine e le attrezzature sussidiati solo dal Cantone, il sussidio viene erogato in forma analoga e a norma del Regolamento di applicazione ».

c) *Limite di reddito ed eccezioni*

Diversamente da quanto viene fin qui praticato, il progetto stabilisce il limite di reddito di Fr. 20.000,— oltre il quale non è possibile accedere al sussidio. La Commissione aderisce a questa innovazione che si uniforma alle norme federali ; essa è giustificata anche in relazione alle condizioni di reddito dell'agricoltura ticinese. Si precisa inoltre che il reddito computabile è quello derivante da tutte le attività lucrative del richiedente e non solo da quella agricola. Esso è quello determinato per l'imposta per la Difesa nazionale, in difetto della quale farà stato la tassazione cantonale. La Commissione condivide l'eccezione di poter derogare dal limite di reddito suddetto a favore di società cooperative, di associazioni aventi scopi agricoli e di enti pubblici in genere.

A scanso di qualsiasi equivoco si dichiara che per associazioni si intendono le società agricole (Federviti, Cantine sociali, ecc.) e che tali non possono invece essere considerate le semplici comunità di due, tre, cinque interessati. Per evitare erronee interpretazioni il cpv. 4 dell'art. 3, penultima riga, riceve la seguente formulazione :

«<sup>4</sup> ... particolarmente di società cooperative o associazioni aventi scopi ... »

### 3. ALTRE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE

*All'art. 4 :* la Commissione è dell'avviso che questo articolo debba designare solamente l'organo competente a decidere sul sussidio. Le norme relative alle condizioni, agli obblighi del destinatario del sussidio e alla commisurazione dell'importo sono già contenute negli art. 3 e 6. Pertanto si propone la seguente nuova formulazione :

« Articolo 4

c) *decisione  
sul sussidio*

*L'ammontare del sussidio è stabilito caso per caso dal Consiglio di Stato ».*

*All'art. 6 :* si propone di completare il primo cpv. con l'introduzione del riferimento anche all'art. 17 dell'OF citata nei richiami introduttivi al progetto di legge in esame.

Il secondo capoverso viene stralciato, in quanto la Commissione ritiene che occorra evitare di introdurre norme e condizioni troppo generiche, in ogni caso più restrittive di quelle previste dalla legislazione federale.

*All'art. 9:* al cpv. 1 è pure aggiunto il richiamo all'art. 17 dell'OF.

*All'art. 12.:* in relazione alla ritardata entrata in vigore della legge, si propone di stralciare, al secondo cpv., l'espressione « nel corso dell'anno 1965 », e ciò perchè possano essere ammesse al sussidiamento anche le domande di acquisto autorizzate provvisoriamente nell'anno in corso.

Con queste considerazioni, la Commissione propone al Gran Consiglio di dare la sua adesione al progetto di legge annesso, nel quale sono comprese le proposte di modificazione accennate nel presente rapporto.

*Per la Commissione della Legislazione :*

P. Bignasca, relatore

Bezzola — Bordoni — Franzini — Scacchi  
— Tamburini

## ALLEGATO

### ELENCO DELLE MACCHINE SUSSIDIABILI

#### A) NELLE ZONE DI MONTAGNA

##### 1) *al singolo richiedente :*

motofalciatrici, motosarchiatrici, motocoltivatori, trattori monoasse, impianti di trazione funicolare, motori per macchine agricole, rimorchi a trasmissione (asse propulsore), aratri, erpici per campi, scarificatori (frangizolle), coltivatori, pompe per il colaticcio e tubi per lo spandimento, smiuzzatrici per letame, cavapatate, mietilegatrici, apparecchiature antiparasitarie, mungitrici meccaniche, ranghinatori, essicatori a ventilazione per l'essiccazione del fieno, elevatori (soffiatori, aspiratori di fieno, montacarichi a tenaglia o a cavo, nastri trasportatori), essicatori per l'approvvigionamento diretto, trattori a 4 ruote ;

##### 2) *a due richiedenti :*

piantatrici per patate, spandicolaticcio a pressione, spandiletame ;

##### 3) *a cinque richiedenti :*

selezionatori di patate, spandiconcime, seminatrici, trebbiatrici, mieti - trebbiatrici.

#### B) IN TUTTO IL TERRITORIO DEL CANTONE :

mietitrici, trebbiatrici e sgranatrici, mungitrici meccaniche, pompe irroratrici (con sussidio federale), pompe irroratrici (senza sussidio federale), trattori speciali per la lavorazione dei vigneti e dei frutteti, motofalciatrici, motocoltivatori, trattori monoassi, sarchiatrici speciali per la lavorazione dei vigneti e dei frutteti, ranghinatori, impianti per la lotta contro il gelo (pompe, tubi, irrigatori, manometri e installazioni d'allarme), apparecchi per la sterilizzazione dei terricci, apparecchi per il raffreddamento del latte, spandiletame.

## LEGGE

concernente il promovimento della meccanizzazione agraria

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati :

la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 e l'ordinanza generale sull'agricoltura del 21 dicembre 1953 con le successive modificazioni ;

la legge federale concernente l'acquisto individuale di macchine agricole nelle regioni di montagna del 4 ottobre 1963 (qui abbreviata : legge federale) e il relativo decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1964 (qui abbreviato : decreto federale) ;

visto il messaggio 28 settembre 1965 n. 1315 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

### Art. 1.

Il Cantone promuove la meccanizzazione agraria, sussidiando l'acquisto di macchine e di attrezzature agricole in applicazione delle norme federali e della presente legge.

**Scopo della legge**

### Art. 2.

<sup>1</sup> E' sussidiabile l'acquisto delle macchine e delle attrezzature stabilite dalle norme federali ; è inoltre sussidiato dal Cantone l'acquisto delle macchine e delle attrezzature elencate dal regolamento d'applicazione della presente legge e destinate all'impiego nelle zone di montagna, nelle zone miste o in quelle di pianura, come pure l'acquisto di macchine o di attrezzature agricole destinate a incrementare particolari settori dell'attività agricola.

**Sussidiamento :**  
a) **Condizioni generali**

<sup>2</sup> La delimitazione delle zone è stabilita secondo il catasto federale della produzione agricola.

### Art. 3.

<sup>1</sup> La misura dei sussidi è stabilita come segue :

- a) per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione, è corrisposto un sussidio pari a quello federale ;
- b) nei casi e per le macchine e le attrezzature non sussidiate dalla Confederazione, è corrisposto un sussidio sino a un massimo del 30 % del prezzo effettivo ;
- c) quando si tratti di sostenere o incrementare particolari settori dell'attività agricola, il sussidio può essere aumentato sino a un massimo del 50 %.

b) **Percentuali e importi massimi; condizioni particolari e limiti di reddito**

<sup>2</sup> Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione il sussidio viene erogato secondo le istruzioni della Divisione federale dell'agricoltura ; per i casi, le macchine e le attrezzature sussidiate solo dal Cantone, il sussidio viene erogato in forma analoga e a norma del regolamento di applicazione.

<sup>3</sup> Il richiedente, la cui azienda agricola è situata parzialmente nella zona di montagna, può beneficiare del sussidio a condizione che la macchina o l'attrezzatura siano impiegate almeno nella misura del 50 % nella zona di montagna.

<sup>4</sup> Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo capoverso il sussidio è concesso unicamente se il beneficiario abbia un reddito imponibile netto annuo non superiore a Fr. 20.000,—, ritenuto che si può prescindere da questo limite di reddito trattandosi particolarmente di associazioni o società cooperative aventi scopi agricoli o di enti pubblici in genere.

Art. 4.

c) **Decisione del sussidio**

L'ammontare del sussidio è stabilito caso per caso dal Consiglio di Stato.

Art. 5.

d) **Domande**

Le modalità concernenti le domande di sussidio sono fissate dal regolamento d'applicazione.

Art. 6.

**Condizioni ed obblighi**

<sup>1</sup> Il pagamento del sussidio soggiace alle condizioni e agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto federale e all'articolo 17 dell'Ordinanza federale. In particolare, l'acquisto non può essere fatto prima dell'assegnazione definitiva del sussidio.

Art. 7.

**Infrazioni :**  
a) **Penalità**

<sup>1</sup> Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni false o fallaci è punito in virtù dell'art. 2 della legge federale.

<sup>2</sup> Nei casi sussidiati solo dal Cantone, il contravventore è punito con una multa fino a Fr. 2.000,—.

<sup>3</sup> Sono riservati l'obbligo di restituzione dei sussidi secondo l'art. 9 e l'azione penale.

Art. 8.

b) **Perseguimento penale**

Il perseguimento penale è disciplinato secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 9.

c) **Restituzione dei sussidi**

<sup>1</sup> Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione il beneficiario è tenuto a rifondere i sussidi nei casi stabiliti dalle norme dell'art. 6 del decreto federale e dell'articolo 17 dell'Ordinanza federale.

<sup>2</sup> Per le macchine e le attrezzature sussidiate solo dal Cantone il beneficiario è tenuto a rifondere il sussidio totalmente o parzialmente :

a) quando, nella domanda di sussidio, abbia dato informazioni false o fallaci ;

b) quando non adempia agli obblighi e alle condizioni stabiliti dalla legge o fissati nella decisione che gli assegna il sussidio.

Art. 10.

**Crediti**

I crediti necessari per l'azione di sussidiamento di cui alla presente legge sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 11.

**Regolamento d'applicazione**

Il Consiglio di Stato promulga il regolamento d'applicazione della legge e designa il Dipartimento competente.

Art. 12.

**Norme abrogative, transitorie e finali**

<sup>1</sup> E' abrogato il decreto legislativo dell'11 luglio 1958 concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria.

<sup>2</sup> Gli acquisti di macchine e di attrezzature agricole per cui è stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria dal Dipartimento competente sono sussidiabili secondo le norme della presente legge.

<sup>3</sup> Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: essa entra immediatamente in vigore.

---

